

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Calabria – Reggio Calabria: sentenza 25 marzo 2010, n. 313

L'autenticazione deve essere apposta dal dichiarante in calce alla firma e, quindi, nello stesso documento, in forza del principio dell'unità dell'autentica. E' pertanto priva dei requisiti essenziali un'autenticazione formata da una dichiarazione di un pubblico ufficiale contenuta in un foglio privo di data e protocollo di ricezione nella quale il pubblico ufficiale attesta che le firme sono state apposte in sua presenza in un dato giorno.

Omissis.

Dall'esame degli atti depositati da parte ricorrente, infatti, si evince che le modalità di autenticazione delle firme di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale erano effettivamente prive dei requisiti essenziali che la Commissione ha meglio individuato.

Infatti, parte ricorrente ha esibito in giudizio una dichiarazione del pubblico ufficiale che ha provveduto all'autentica, stesa su unico foglio privo di data e di protocollo di ricezione, nonché di indicazione del luogo in cui è stata redatta, nella quale lo stesso pubblico ufficiale attesta che le firme dei candidati, che elenca analiticamente, contenute nei moduli di accettazione della candidatura (ossia, evidentemente, quelli di cui la Sottocommissione ha ritenuto l'insufficienza), sono state apposte in sua presenza nelle date del 25 e 26 febbraio 2010, e che ha proceduto alla loro identificazione mediante conoscenza personale o documento di identità (riportato). Nel foglio esibito, dunque, mancano sia le firme che le dichiarazioni di accettazione della candidatura.

A tacere, dunque, della validità di una dichiarazione di autentica delle firme stesa da un pubblico ufficiale in un documento separato da quello che contiene la firma stessa (validità comunque da escludersi, per il principio di unicità sul quale si tornerà oltre), ciò che irrimediabilmente rende infondata la tesi di parte ricorrente è che il documento esaminato non risulta essere stato presentato insieme alla documentazione inerente la lista o comunque in altri contesti; anzi, dall'esame della certificazione di avvenuta presentazione contenuta nell'apposita ricevuta rilasciata dal Segretario generale del Comune, si deve desumere che tale circostanza vada esclusa, posto che in tale ricevuta non è indicata in alcun modo la presenza del suddetto documento.

Già solo per tale ragione, dunque, il ricorso non può essere accolto.

III) Peraltro, va affermato che la mancanza dell'indicazione circa la modalità di identificazione del dichiarante nell'autentica, si risolve in un difetto sostanziale di quest'ultima (TAR Catania, Sez. I, sent. n. 380/2009), e non è superabile per effetto del D.L. 29/2010, art. 1, che consente di ritenere valida l'autentica in presenza di vizi (solamente) formali, ed a condizione (essenziale) che i dati mancanti siano desumibili da altre documentazioni pure presentate.

Sotto il primo profilo, nella formulazione dell'art. 21, secondo comma, del d.P.R. 445/2000, la prescrizione dell'obbligo di indicare le modalità di identificazione del dichiarante da parte del pubblico ufficiale, assolve alla funzione di garantire la fede pubblica che deriva dall'attestazione, circa il "procedimento" della sua formazione, con evidenti scopi di trasparenza e garanzia dell'affidamento dei terzi del contenuto della attestazione. Quest'ultima, nel sistema proprio dell'autocertificazione recepito nel d.P.R. 445/2000, fonda l'affidamento e la fede dei terzi nella paternità della sottoscrizione del dichiarante su due circostanze, entrambe essenziali: la qualifica (ossia l'abilitazione amministrativa) dell'ufficiale rogante e la modalità di identificazione che lo stesso ufficiale ha osservato. Per queste ragioni, dunque, non può sostenersi che la mancanza delle indicazioni circa le modalità di accertamento dell'identità del dichiarante è una carenza solo formale dell'autentica, ed invero, la stessa dizione dell'art. 1, comma 2, del D.L. 29/2010, conferma l'assunto appena esposto. Non è senza ragione, infatti, che l'elencazione delle "formalità" contenuta nella seconda parte del comma in esame ("In particolare, la regolarità della autenticazione delle firme non è comunque inficiata dalla presenza di una irregolarità meramente formale quale la mancanza o la non leggibilità del timbro della autorità autenticante, dell'indicazione del luogo di autenticazione, nonché dell'indicazione della qualificazione dell'autorità autenticante, purché autorizzata"), che appare ricalcare la dizione dell'art. 21 del d.P.R. 445/2000, non comprende la mancanza della indicazione delle modalità di accertamento. Ciò deve indurre a ritenere che il legislatore l'ha esclusa dal novero delle irregolarità "meramente formali" sia per la loro intrinseca essenzialità, ma anche perché, in coerenza con la prima parte del comma in esame, non è possibile, ordinariamente, trarre o desumere da altri documenti alcuna indicazione circa le modalità di accertamento dell'identità del dichiarante.

A tale ultimo proposito, infine, va anche osservato come debba ritenersi essenziale il principio di unicità dell'autentica, in forza del quale quest'ultima va apposta in calce alla firma e, quindi, nello stesso documento (sull'unicità dei moduli

e sulle caratteristiche della loro giunzione, si veda, tra le altre, TAR Reggio Calabria 1/2005).

Comunque, sotto il secondo profilo cui si è prima fatto cenno, anche a voler dubitare della essenzialità o meno della previsione normativa (art. 21, d.P.R. 445/2000), l'art. 1 del D.L. 29/2010 rende sanabili le irregolarità (solamente) formali dell'autentica solamente a condizione che i dati mancanti "siano comunque desumibili in modo univoco da altri elementi presenti nella documentazione prodotta".

Omissis.